

LA DOTTRINA dello STATO

GAVINO MANCA

Una parte rilevante della scienza politica è – da sempre – riservata alla “dottrina dello Stato”. Rimandare, con continua ricerca, al significato “essenziale” dei fondamentali concetti politici è, a nostro avviso, un preciso impegno civile, tanto più necessario oggi che alle trasformazioni dei “regimi” politici, più o meno avvertite ancorché profonde, ha fatto riscontro un processo di evoluzione-involuzione dei concetti base, con il risultato di una notevole indeterminazione semantica. Basti pensare alle sostanziali differenze di significato attribuite attualmente a termini fondamentali quali “nazione”, “corpo politico”, “Stato”, a seconda delle ideologie e degli ambienti culturali e politici. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Andando ai primordi, si ricorda l’orazione di Pericle per i morti della guerra del Peloponneso, tramandataci da Tuciddide, che contiene una descrizione ideale dello Stato, o meglio della *pòlis*, riguardata come sfera di una più alta attività umana. È vero però che, per arrivare a una precisazione concettuale e giuridica dello Stato, occorrerà attendere il Rinascimento e i contributi successivi di Niccolò Machiavelli, Jean Bodin e Thomas Hobbes.

In Machiavelli, per la prima volta dopo Aristotele, si ritrova lo spirito d’indagine obiettivo dell’uomo di scienza e si nota la separazione dell’etica dalla politica; separazione che era caduta in disuso, e che invece Machiavelli pone a base di tutto il suo pensiero. Egli parte dal concetto che un sovrano (*Il principe*, titolo della sua opera più famosa, scritta nel 1513) o una nazione si prefiggo-

no determinati scopi che possono anche essere talvolta eticamente riprovevoli; sappiamo anzi, dalla sua vita e dalle sue sofferenze, che sovente erano giudicati tali dallo stesso Machiavelli. Tuttavia egli indagava, come un problema puramente scientifico, quali comportamenti fossero meglio acconci ad un principe italiano del XVI secolo per il conseguimento di simili finalità.

Per Machiavelli il problema di assicurare le condizioni necessarie alla vitalità politica del Paese reclama un’immediata soluzione, prima ancora che si possa entrare in un esame dettagliato circa la forma migliore che deve essere assunta dall’ordinamento costituzionale. La sua è quindi piuttosto una dottrina per la sopravvivenza degli Stati, anziché una vera e propria teoria dello Stato; ed è anche



Niccolò Machiavelli (1469-1527), scrittore e filosofo fiorentino; dipinto di Santi di Tito.

Niccolò Machiavelli (1469-1527), Florentine writer and philosopher, painted by Santi di Tito.

Jean Bodin: pagina iniziale dell'opera *I sei libri della repubblica* data alle stampe nel 1576.

Jean Bodin: the opening page of his work "Six Books of the Commonwealth" published in 1576.

Niccolò Machiavelli, frontespizio dell'edizione del "Principe" del 1584 con dedica al Magnifico Lorenzo de' Medici.

Niccolò Machiavelli, title page of a 1584 edition of the "Prince" dedicated to Magnifico Lorenzo de' Medici.

la prima cosciente applicazione del metodo di pianificazione (fissazione di obiettivi, indicazione delle strategie per raggiungerli) nell'area politica.

Fra le caratteristiche dell'opera di Machiavelli vi è quella di produrre incessanti commenti e interpretazioni contrastanti; a dimostrare l'impossibilità di attribuire un significato univoco alla sua dottrina, che scuote le fondamenta del sapere stabilito. Basti pensare al museo immaginario che si potrebbe creare ispirandosi ai diversi giudizi e alle rivisitazioni del suo pensiero nei secoli successivi: avremmo così un Machiavelli repubblicano e uno gesuita, uno ateo e un altro patriota, immorale e capitalista, giacobino e satanico; anticipatore – secondo Hegel – della filosofia dello Stato, e precursore – secondo Gramsci – della filosofia della prassi.

Ne *Il principe* come nei *Discorsi* sopra la prima deca di Tito Livio del 1517, dove è analizzato lo Stato repubblicano, è facile trovare la tesi che un rapporto affettivo deve legare l'autorità ai sog-

getti, come l'altra – opposta – sulla necessità dell'oppressione; la religione è descritta talvolta come principio di coesione, tal'altra come fattore di corruzione e disgregazione. Tutte le interpretazioni tradizionali svaniscono: il male e il bene, l'ordine e il disordine, il buono o il cattivo regime, la moralità e l'immoralità, tutte queste coppie perdono consistenza e pertinenza. Occorre cercare altrove la logica del discorso di Machiavelli: *l'alternativa* non è tra repubblica e principato, è *tra un regime che ostacola il movimento, il rischio, il divenire, e un regime che facilita invece il cambiamento, l'evoluzione dei tempi.*

È significativa, per questa interpretazione, la lettura dei *Discorsi*: diversamente da una diffusa (e tradizionale) interpretazione, Machiavelli non ha voluto suggerire a Firenze d'imitare l'esempio glorioso della repubblica romana, ma indicare un modello di comportamento politico: quello del continuo rifiuto di ordini precedenti, della continua revisione di sistemi istituzionali e legislativi. Così il "rispetto della tradizione" cambia di segno: imitare chi non imita mai significa avviarsi sulla strada della metamorfosi o della contestazione.

A questo punto sorge il quesito di dove localizzare il pensiero e l'opera del Segretario fiorentino (Machiavelli fu Segretario della seconda cancelleria della Repubblica di Firenze dal 1498 al 1512): la risposta è che si tratta di un terreno che sfugge alle categorie politiche. Machiavelli rifiuta ogni ideologia, a cominciare da quella del suo tempo; il modello di vita di Firenze era quello della serenità, del riposo, della cooperazione, in armonia con le leggi della Natura, di Dio, degli Antichi. Machiavelli sostituisce l'ideale della concordia e dell'equilibrio con quello del cambiamento, della tensione ininterrotta; *la legge nasce dal tumulto della storia.* L'ordine non esclude il disordine, al contrario lo presuppone; per questa concezione dialettica, la ragione nasce dall'irrazionale, l'armonia dal confronto.



La città deve evolvere sulla sua divisione che riflette la lotta fra le classi, il desiderio del principe di opprimere e quello del popolo di non farsi opprimere; scompare così la concezione del "buon regime", al posto della quale sorge quella del regime *tout court*. Machiavelli rifiuta parimenti la licenza pura, semplice scontro di interessi particolari senza fine, e la tirannia che, fondata sulla paura dei cittadini e dello straniero e protetta non dal popolo ma dai mercenari e dalle minoranze, provoca la corruzione, l'immobilità, la degradazione. Anticonservatore per eccellenza, Machiavelli è un uomo di lotta, di rifiuto, di trasgressione.

Non vi è dubbio che, con questa interpretazione, Machiavelli acquista una nuova profondità. La politica va abordata e governata da ciò che non è ancora avvenuto, da ciò che non è stato ancora pensato. Poiché essa ordisce l'incessante rivoluzione dei tempi, si confonde con la Storia; ragion per cui attraverso l'Essere della politica si può comprendere l'Essere della storia. Così l'opera del grande fiorentino non ci informa solo dell'epoca dei Medici, dei Borgia e di Giulio II, ma getta potenti fasci di luce sull'avventura degli uomini nel tempo.

Nei *Sei libri della repubblica* (1576) in cui il francese Jean Bodin espone le basi teoriche dello Stato di diritto, s'incontra per la prima volta l'enunciazione precisa di almeno uno dei punti cardinali



del moderno pensiero politico. In ogni comunità indipendente, retta da un sistema di leggi, si rende necessaria un'autorità dalla quale vengono emanate le leggi medesime, che ne ricevono sanzione. E questo potere, essendo la fonte del diritto, deve trovarsi esso medesimo al di sopra degli ordinamenti municipali di uno Stato particolare, e che dallo Stato appunto ricevono vita e forza esecutiva. Così Bodin distinse l'obbligazione legale in senso stretto dai doveri puramente morali e di onore per un lato, e per l'altro da quelli derivanti da una convenzione tra potestà indipendenti; egli compì in tal modo un grande passo verso la netta separazione del pensiero etico da quello giuridico nell'ambito stesso della scienza politica.

Con Hobbes (1588-1679) si chiarisce ulteriormente questa distinzione della politica dalla legalità, cioè di ciò che è saggio, opportuno o gradevole, da ciò che è autorizzato dal diritto positivo. Ci limitiamo ad indicare due principi fondamentali del suo pensiero politico: quello della sovranità e quello dell'origine contrattualistica della società civile. Fin troppo nota è la concezione assolutistica del *Leviatano* (1651), ma è bene ricordare le premesse di filosofia sociale che ne costituiscono la base: gli uomini sono per loro natura eguali, nessuno essendo tanto forte di corpo o di mente da non dover temere gli altri e nemmeno tanto debole da non poter essere pericoloso altrui. In mancanza di un'autorità comune essi si troverebbero in uno stato di reciproci timore ed ostilità, vale a dire in uno stato di guerra. Ora, il mezzo concesso agli uomini per consentire la pace è quello di rinunciare a quanta parte dei loro diritti naturali non sia compatibile con uno stato pacifico di esistenza. Ciò non può avvenire che per un atto di mutuo consenso; e l'intervento di tale accordo, che mira evidentemente a un fine di auto-conservazione, non può ispirarsi se non a un dettame di carattere razionale. Il potere dello Stato si esercita attraverso le leggi che devono essere osservate non in ra-



gione della loro assennatezza, ma solo in quanto esse rappresentano un comando dello Stato.

La forza è certamente il carattere più "concreto" dello Stato; l'imposizione di una volontà all'altra, il "monopolio della coercizione incondizionata". Il rapporto puramente sociale è orizzontale, quello politico è verticale; ecco il punto di riferimento del realismo politico. Da Platone a molti moderni, si è spesso preteso che lo Stato non fosse che forza, legando questa concezione politica a una visione pessimistica dell'uomo. Ma il torto di questo realismo politico è quello di non avere approfondito l'analisi: lo Stato è forza, ma non una forza qualsiasi. È forza che si esercita con una certa regolarità e uniformità, secondo regole conosciute.

Già i romani affiancavano il diritto allo Stato: per Cicerone il riconoscimento del diritto è condizione della coesione di un popolo. Il Medioevo giungerà al punto di subordinare lo Stato al diritto concepito non più come espressione di volontà di una monarchia o di un popolo, ma di una regola superiore, di un principio di natura, alla ricerca della *summa potestas* come attributo fondamentale del corpo politico, abbozzo della nozione di sovranità. Si apre così la via a quel positivismo giuridico che trova in Hobbes uno dei suoi massimi assertori: è il "mandato" che attribuisce la sovranità; il *Leviatano*, effetto del contratto sociale, non è

mostro nella misura in cui apporta il beneficio della certezza giuridica.

«Difendere la legalità significa riconoscerle un certo valore, significa esigere che le regole e le decisioni siano conformi a certi ideali definiti come necessari all'esistenza di una società libera», ha osservato il filosofo Jean Lacroix. «Ma il problema finale è sapere non solo se la forza è efficace o se è legale, ma se il potere è legittimo, se si esercita a buon diritto e nel suo proprio dominio. L'autorità nasce anzitutto dall'esigenza di assicurare l'ordine, compito fondamentale dello Stato, ma un ordine giusto, basato su un'eguaglianza di natura conciliabile con le disuguaglianze funzionali».

Le leggi possono essere e saranno (se lo Stato è ben costituito) in effetti il risultato di una discussione tanto ampia quanto è consentito dalla natura delle circostanze, così da lasciare adito a ulteriori elaborazioni critiche. Ma dacché esse sono entrate in vigore, devono essere osservate. «La norma giuridica verso la quale il popolo inglese ha sempre nutrito il più tenace rispetto – così scriveva Vittorio Beonio-Brocchieri –, costituisce come la misura a cui si rapportano volta a volta i fatti della vita sociale; la realtà esteriore esercita una continua pressione sopra l'ordinamento giuridico esistente, cercando di far rientrare le nascenti e informi esigenze della vita politica nell'ambito di un principio superiore». A questa pressione l'ordinamento giuridico reagisce con uno sforzo di adattamento interpretativo che ritrova il punto di equilibrio. La norma giuridica, mutando lievemente la propria portata, il proprio significato, acquista un'esistenza autonoma e reagisce a sua volta sull'ambiente politico imprimendo su di esso il segno di una nuova configurazione.

Diritto e politica lottano incessantemente in uno sforzo di adattamento reciproco nel quale ciascuno dei due elementi tenta di assorbire l'altro, ma non riesce mai a ricoprire l'intera estensione, anzi ne riconferma accresciuta l'inevitabile efficienza vitale. ■

Thomas Hobbes, autore del *Leviatano* (1651), in cui tratta della dottrina dello Stato.

Thomas Hobbes, the author of the "Leviathan" (1651), which is about State doctrine.

STATE DOCTRINE

Machiavelli's spirit of scientific research imposes a clear distinction between ethics and politics. His "prince" may use reprehensible means, but these are justified by the need to protect the state. It is pointless analysing his vision to see if it is more of a republic or a principality: the true alternative is to see whether a regime impedes the future, change and development. When it comes to state doctrine, Machiavelli surpasses the ideal of harmony and equilibrium with that of change: law indeed derives from the turmoil of history. Machiavelli is therefore a man of conflict and denial, far from any form of conservatism. T. Hobbes also reveals a similar desire to justify the force of the state: in fact the Leviathan approves of legal certitude.